




COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575/57913 - Fax 0575/570315 - Cod. Fisc. e P.I. 00133400515

DETERMINA

NUMERO 712 DATA 30.09.2013



UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO – FALCINELLI – PAOLINI – JANNUZZO PER RICORSO IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 886/2012 NELLA CAUSA CONTRO C.D.. CIG Z030BB3233

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2013 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per l'anno 2013;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione G.C. n. 61 del 25.09.2013 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- i provvedimenti del Sindaco n. Sindaco n. 4 e 6 del 17.01.2013, con i quali sono stato nominati il responsabile dell'Area Economico Finanziaria e di quella Amministrativa;

ACCERTATA pertanto la propria competenza ad assumere la presente determinazione;

DATO atto:

- * che con determina n. 1381/2008 si assumeva impegno di spesa in favore dello studio legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzo di Arezzo per la difesa del Comune di Castel San Niccolò nel giudizio promosso dalla sig.ra C.D.;
- * che con sentenza n. 886/2012 il Tribunale di Arezzo si è pronunciato sulla vertenza;
- * che lo Studio Legale che tutela le ragioni del Comune ha fatto presente che, avverso la sentenza sopra indicata, occorre proporre appello entro la data del 7 novembre p.v.;

DATO ATTO CHE:

- dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;
- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce la funzione fondamentale dei servizi sociali;

- la Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 24 del 30.06.2010 che approva la “*Convenzione disciplinante il recesso del comune di Bibbiena da talune gestioni associate con i comuni del Casentino*”, al fine di formalizzare i passaggi di consegne delle attività in essere con i comuni associati e con la Comunità Montana del Casentino in quanto ente gestore;

PREMESSO che prima dell'avvio della gestione associata dei servizi sociali con delega alla Comunità Montana del Casentino, il Comune di Castel San Niccolò ha proceduto a richiedere le quote di compartecipazione agli utenti del Centro di Terapia Occupazionale residenti nel Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento Comprensoriale per l'erogazione dei servizi sociali in vigore;

DATO ATTO che ne è seguito ricorso da parte dei familiari di un utente di fronte al Tribunale di Arezzo contro la richiesta di versamento della quota di compartecipazione da parte del Comune di Castel San Niccolò;

ATTESO CHE con sentenza emessa e depositata in Cancelleria in data 24 settembre 2012 il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda proposta dai familiari dichiarando l'inesistenza del diritto del Comune di Castel San Niccolò al pagamento ed alla riscossione dei contributi relativi alle prestazioni sociosanitarie fruite dall'utente presso il Centro di Terapia Occupazionale ubicato in Bibbiena, loc. Soci;

CONSIDERATO che nel frattempo è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale n. 296, depositata il 19 dicembre 2012, che ha espresso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), che tratta della modalità di compartecipazione al costo della prestazione da parte degli utenti anche nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale come quelle del Centro Diurno per Disabili;

ATTESO che la sentenza sopra richiamata offre ulteriori elementi interpretativi delle normative che hanno costituito il riferimento legislativo per la sentenza assunta dal Tribunale di Arezzo e che, a giudizio dei legali che hanno seguito la difesa del Comune di Castel San Niccolò, sussistono i presupposti per la proposizione di giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze;

CONSIDERATO che la Giunta del Comune di Castel San Niccolò ha espresso la volontà di procedere alla proposizione di giudizio di appello, richiedendo che le spese sostenute dal comune e quelle da sostenere entrino a far parte del budget di spesa annuale predisposto dell'Unione dei Comuni, a carico di tutti i comuni che aderiscono alla gestione associata del servizio;

RITENUTO che la legittimità delle disposizioni di cui al Regolamento Comprensoriale per l'erogazione dei servizi sociali e la relativa applicazione, dalla quale è conseguito il ricorso contro il Comune di Castel San Niccolò, assume un interesse per tutti i Comuni aderenti a suo tempo alla Gestione Associata dei Servizi con delega alla Comunità Montana, nonché per questa Unione dei Comuni;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha aderito alla richiesta del comune di Castel San Niccolò di presentare ricorso e pertanto ha comunicato di assumere a carico del bilancio della stessa le spese che sosterrà il Comune medesimo per la proposizione di giudizio di appello dinanzi alla Corte di appello di Firenze contro la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo n. 866/2012 e depositata in Cancelleria in data 24 settembre 2012;

VISTO il preventivo di spesa rimesso dallo studio legale associato pari a complessivi € 6.795,36;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lett. i) del vigente Regolamento comunale delle spese in economia per forniture e servizi approvato con deliberazione CC n. 67 del 05.10.2007;

ACCERTATO che è stata acquisita idonea autocertificazione in materia di regolarità contributiva datata **01.07.2013**;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad assumere impegno di spesa in favore dello Studio legale Avv. Gaia Paolini ed altri con sede in Via Ristoro d'Arezzo n. 166 – Arezzo, al fine di poter presentare giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze per la riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 886/2012;

DETERMINA

- 1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore dello studio legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzo di Arezzo, via Ristoro d'Arezzo n. 166, p.i. e c.f. 01209050515, la somma di € 6.795,36, al seguente intervento del bilancio 2013, cap. 8340.3 “Spese per patrocini e spese legali”;
- 2) di dare atto che il suddetto importo sarà rimborsato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
- 3) di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

Data 30.09.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Istr. Dir.vo Eugenio Batistoni

Batistoni

Ufficio Ragioneria e Contabilità

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

Batistoni

Castel San Niccolò 30-09-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DATA 22 OTT 2013

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 22 OTT 2013 al giorno _____.

Castel San Niccolò li 22 OTT 2013

Il Responsabile

Batistoni